

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Mancata tutela delle condizioni di lavoro: questo il riparto dell'onere probatorio

La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Se è vero che l'art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente o delle condizioni di lavoro, nonchè il nesso tra l'uno e l'altro, è altresì vero che, ove il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 8.5.2014, n. 9945

...omissis...

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha osservato, con motivazione logicamente argomentata e giuridicamente corretta, che la responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro fa carico alla società, la quale non può sottrarsi agli addebiti per gli effetti lesivi della integrità fisica e morale dei lavoratori che possano derivare dalla inadeguatezza del modello adducendo l'assenza di doglianze mosse dai dipendenti o, addirittura, sostenendo di ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le mansioni affidate ai lavoratori vengono in concreto svolte; deve infatti presumersi, salvo prova contraria, la conoscenza, in capo all'azienda, delle modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro, in quanto espressione ed attuazione concreta dell'assetto organizzativo adottato dall'imprenditore con le proprie direttive e disposizioni interne.

Nella ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, incensurabile in questa sede in quanto congruamente motivata ed immune da vizi logici, è emerso che lo xxxx per evadere il proprio lavoro, era costretto, ancorchè non per sollecitazione diretta, a conformare i propri ritmi di lavoro all'esigenza di realizzare lo smaltimento nei tempi richiesti dalla natura e molteplicità degli incarichi affidatigli dalla xxxx

Dall'accertamento compiuto dal giudice di merito è emerso che l'oggettiva gravosità e l'esorbitanza dai limiti della normale tollerabilità non era in alcun modo riconducibile a iniziative volontarie dello S. di addossarsi compiti non richiesti o di svolgere gli incarichi con modalità non coerenti con la natura e l'oggetto degli stessi.

Come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. 3.8 2012 n. 13956, nonché Cass. 8.10.2012 n. 17092 e n. 18626 del 2013), la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (v. fra le altre Cass. n. 6377 e n. 16645 del 2003).

Se è vero che l'art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente o delle condizioni di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, è altresì vero che, ove il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 2038 del 2013).

I presupposti di fatto che integrano la prova gravante sul prestatore di lavoro sono risultati tutti positivamente accertati nella fattispecie in esame, alla stregua delle risultanze della prova testimoniale vagliata dal giudice di appello e dell'indagine medico- legale disposta d'ufficio, a fronte delle quali non è stata

fornita dalla società la prova liberatoria.

Priva di fondamento logico, oltre che giuridico, in ragione del precetto di cui all'art. 2104 c.c., è l'affermazione dell'odierna ricorrente secondo cui, se il ritmo di lavoro era elevato, ciò dipendeva dalla attitudine dello S. a lavorare con grande impegno e alla sua dedizione al lavoro. Non può non rilevarsi come gli effetti della conformazione della condotta lavorativa ai canoni di cui all'art. 2104 c.c., coerentemente con il livello di responsabilità proprio delle funzioni e in ragione del soddisfacimento delle ragioni dell'impresa, non integrino mai una colpa del lavoratore.

Quanto all'ulteriore assunto secondo cui la ritenuta ipotetica esorbitanza dal carico esigibile costituirebbe un accertamento "non coerente con le direttive impartite", deve rilevarsi che non vi è alcun cenno in sentenza a tale argomento difensivo di parte convenuta, che deve quindi considerarsi un novum, inammissibile nella presente sede. Nè è stata denunciata l'omessa considerazione della prospettata circostanza quale fatto determinante trascurato dal giudice di merito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 194 e 201 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), disposizioni che sanciscono il diritto dei Consulenti tecnici di parte di assistere alle operazioni peritali. Sostiene parte ricorrente che, dopo un primo incontro meramente conoscitivo, il C.t.u. dispose un rinvio a data da destinarsi per l'effettivo inizio delle operazioni peritali alla doverosa presenza dei periti di parte, senza che a tale preannuncio avesse fatto seguito una successiva convocazione, e che il vizio venne sollevato tempestivamente dalla difesa in sede di note critiche depositate per l'udienza del 20 aprile 2010.

Il motivo è palesemente infondato.

Come risulta dalla sentenza impugnata, le operazioni di consulenza ebbero inizio il 29.1.2009 alla presenza dei consulenti di parte e in tale sede si procedette all'"esame della documentazione" e alla "discussione del caso in esame"; dopo lo svolgimento di tali operazioni, durante il quale furono "definite le questioni e gli elementi di indagine", non si pose la necessità di ulteriori accertamenti e chiarimenti o della acquisizione di atti, implicanti l'obbligo di un contraddittorio dal punto di vista tecnico; la Corte di appello ha dunque concluso che non erano ravvisabili "secondo le regole del processo, ulteriori oneri di convocazione a carico del C.t.u.....".

Quello che parte ricorrente assume essere solo un "primo incontro conoscitivo" costituiva momento di inizio delle operazioni peritali e non un mero antefatto, essendosi in tale sede proceduto alla discussione del caso e all'esame congiunto della documentazione.

Nessun ulteriore obbligo di convocazione gravava sul C.t.u., dovendo la consulenza svolgersi sulla base degli atti vagliati alla presenza dei difensori, mentre la mera stesura della relazione peritale è, all'evidenza, operazione che il Consulente compie autonomamente.

Con il terzo motivo si censura la sentenza per avere recepito le conclusioni della relazione peritale - in punto di nesso causale tra attività lavorativa e manifestazione dell'infarto letale - sulla base di una mera possibilità scientifica, così violando gli artt. 40 e 41 c.p., oltre che gli artt. 1223 e 2043 c.c., e art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) ed incorrendo in vizio di motivazione per avere trascurato di considerare che l'infarto ebbe inizio nella giornata di lunedì, mentre lo S. si trovava in una località marina, e solo nelle prime ore del giorno seguente, quanto si portò sul luogo di lavoro, venne colto da malore risultato

fatale.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che il nesso causale è stato ritenuto sussistente dal giudice di appello sulla base di "un indice di probabilità di alto grado, marcata o qualificata" e quindi ben oltre il livello della mera possibilità teorica, il motivo sollecita, per il resto, una rivisitazione del merito della controversia, inammissibile in questa sede. Propone, infatti, una diversa interpretazione della derivazione causale dell'evento senza contestare la relazione peritale, recepita per relationem nella sentenza impugnata, della quale non si denunciano specifici vizi afferenti alla valutazione medico-legale del caso esaminato.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 2056 c.c., degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per essere stato riconosciuto il danno patrimoniale differenziale (al netto della rendita INAIL) omettendo di detrarre sia la parte di reddito che, sebbene conferita alla gestione familiare, sarebbe stata utilizzata per soddisfare i consumi della medesima vittima, sia la c.d. "quota sibi", ossia quella parte del reddito che il coniuge deceduto avrebbe speso per sé senza farla transitare nella comunione familiare; inoltre, si sarebbe dovuto calcolare il risarcimento tenendo conto del reddito netto del defunto e non di quello lordo.

Al riguardo, deve osservarsi che la determinazione del danno patrimoniale è stata effettuata dal giudice di merito mediante liquidazione equitativa, in misura pari al 60% della somma originariamente pretesa dalla parte ricorrente. Il ricorso a tale criterio, per la liquidazione del danno patrimoniale, non ha formato oggetto di censura, essendo il motivo incentrato sulla contestazione di alcune componenti che - si assume - sarebbero incluse nella somma riconosciuta e non dovrebbero esserlo. Tuttavia, poiché la liquidazione equitativa non rende evidente, né controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione e non permette dunque di stabilire se siano state o meno incluse nel risarcimento le componenti delle quali si deduce l'erronea considerazione, il motivo si presenta, per tale ragione, inammissibile.

Con il quinto motivo si lamenta l'erronea liquidazione del danno da perdita parentale, in violazione dell'art. 2059 c.c., degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere la Corte di appello, nell'utilizzo delle tabelle di liquidazione elaborate dal Tribunale di Roma per il calcolo del danno non patrimoniale da perdita parentale aggiornato all'anno 2011, riconosciuto xxxx, con un eccesso di due punti per ciascuna delle eredi.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata richiamata la sede in cui le tabelle del Tribunale di Roma furono prodotte in giudizio, né le stesse risultano allegate al ricorso. È principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che le tabelle di liquidazione del danno biologico non costituiscono norme di diritto, né rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza, di cui all'art. 115 c.p.c., e che, pertanto, la parte che in sede di legittimità lamenta il vizio di motivazione della sentenza - consistente nell'incongrua applicazione delle tabelle - non può limitarsi ad una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto preso in considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto sono state prodotte e in quale senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito (Cass. n. 13130 del 2006, n. 22287 del 2009).

Il sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 1370 c.c., art.

12 preleggi, artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367 e 1369 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere il giudice di appello errato nel limitare la garanzia della xxx al solo danno patrimoniale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, mentre avrebbe dovuto dichiarare indenne la ExxxxTelecomunicazioni da tutto quanto dalla stessa dovuto a parte attrice quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento dei danni e così anche per i danni non rientranti nella disciplina di cui al richiamato D.P.R.; in particolare, la Corte di appello aveva omesso di considerare che nell'art. 6 delle condizioni di polizza le parti avevano espressamente previsto una estensione della polizza a tali danni.

Anche tale motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha riferito, quanto all'estensione della garanzia assicurativa, che l'art. 13 del contratto prevedeva la copertura assicurativa per quanto l'assicurato fosse tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti; ha poi riferito di una estensione per le malattie professionali.

Poichè il motivo attiene ad una presunta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, vertendo la censura sull'interpretazione del testo del contratto di assicurazione, e non è specificamente indicato in quale modo sarebbero stati violati detti canoni, il ricorso è inammissibile per tale assorbente ragione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la xxxx lamenta violazione di legge in relazione all'art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per errata quantificazione del danno patrimoniale differenziale, effettuata senza debitamente considerare che il quantum della rendita dovuta dall'INAIL aveva già formato oggetto di accertamento in altro giudizio, con sentenza passata in giudicato.

Il motivo è inammissibile, non essendo stato allegato come (e quando) la questione sarebbe stata introdotta in giudizio dalla xxxxx, limitandosi la parte ad affermare che il quantum della rendita dovuta dall'INAIL aveva "già formato oggetto di accertamento da parte del Tribunale di Roma il quale, in contraddittorio con l'INAIL, ha emesso la sentenza n. 22326/2003 (doc. A di parte attrice) ormai passata in giudicato".

La censura muove dall'assunto che il giudice di appello, nel procedere alla liquidazione equitativa, avrebbe omesso di considerare che l'esatto ammontare della rendita INAIL era conoscibile alla stregua del giudicato formatosi sul punto in altro giudizio, ma ciò presuppone la debita allegazione (da parte della xxxxni) della formazione del giudicato esterno (sull'ammontare della rendita) in un momento comunque utile ai fini del suo apprezzamento in sede decisoria da parte del giudice di appello.

Il ricorso è totalmente carente al riguardo.

Il secondo motivo del ricorso incidentale della Società assicuratrice lamenta la violazione dell'art. 1911 cod. civ. e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere la sentenza ritenuto la xxxx. obbligata per l'intero al pagamento dell'obbligazione di garanzia prevista dalla polizza, anzichè nella misura del 50%, pari alla quota del rischio dalla stessa assicurato. Si deduce, in particolare, che la garanzia per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro era stata stipulata dalla società in regime di coassicurazione, ex art. 1911 c.c., con Assitalia - La Assicurazioni d'Italia s.p.a., con una ripartizione del 50% del rischio assicurato. Nella coassicurazione si costituiscono separati

rapporti fra i vari coassicuratori, ciascuno dei quali senza vincolo di solidarietà con gli altri, per cui ciascuno è titolare delle sole posizioni soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto.

La sentenza sarebbe dunque errata nella parte in cui aveva ritenuto la xxx obbligata anche per la parte eccedente la quota del 50%.

Anche tale motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha affermato che la xxxni aveva assunto, nella stipulazione del contratto e nella gestione del rapporto assicurativo, il ruolo e le obbligazioni che fanno carico al contraente e che rispondeva per intero, nei confronti della xxx., della garanzia assicurativa prestata. Ha dunque proceduto all'interpretazione del testo del contratto di assicurazione per trarne tale conclusione.

La diversa lettura propugnata dalla xxxni presuppone la specifica denuncia della violazione dei canoni di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c. e segg., restando altrimenti inammissibile. Parte ricorrente non svolge alcun motivo al riguardo, prescindendo completamente dall'interpretazione che del contratto aveva fornito la sentenza impugnata.

A ciò aggiungasi che il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza, poichè la ricorrente trascrive bensì la clausola contrattuale invocata, ma non permette il controllo del contenuto poichè non produce ora il contratto nè indica la sede processuale della produzione.

In conclusione vanno respinti tanto il ricorso principale quanto quello incidentale. Le spese, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico di ciascuna delle società ricorrenti in favore delle eredi S..

Nei rapporti tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza (sesto motivo del ricorso principale e secondo motivo di quello incidentale). Nei confronti dell'Inail - che non ha svolto attività difensiva - la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza hanno assolto alla sola funzione di litis denunciatio.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
condanna la soc. xxxxxx ciascuna, al pagamento, in favore di I. F., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore S.A., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
compensa le spese tra le altre parti.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2014